

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

(modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 9 maggio 2025)

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Lo Yacht Club Italiano, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, riconosciuta, è stato costituito a Genova il 1° Gennaio 1879.

Art. 2 - Scopi

Lo Yacht Club Italiano ha per scopo precipuo l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla attività sportiva dilettantistica, e principalmente la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica nel settore della navigazione da diporto e del canottaggio. Detto scopo viene perseguito in particolare mediante l'organizzazione ed il patrocinio di regate e crociere nazionali ed internazionali, la partecipazione dei Soci e degli yachts sociali a regate e crociere in Italia ed all'estero, l'istruzione dei giovani nello sport velico e nella disciplina remiera, l'ottenimento di agevolazioni da parte di autorità nazionali ed estere.

Nell'ambito di dette attività, e mediante lo svolgimento delle stesse lo Yacht Club Italiano persegue altresì finalità di natura culturale e ricreativa in generale, organizzando ed offrendo ai Soci occasioni di aggregazione e di partecipazione sociale, e promuovendo eventi ed iniziative volte alla formazione della persona ed allo sviluppo di sani valori etici e morali.

L'Associazione non potrà comunque mai assumere l'esercizio di attività commerciali in via principale od esclusiva, ma solo eventualmente in via marginale rispetto all'attività sociale di cui sopra e comunque mai per scopo di lucro. L'Associazione non potrà distribuire ai Soci, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto di normative, direttive e provvedimenti del CONI e a conformarsi agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali a cui sia affiliata od intenda affiliarsi, impegnandosi ad adeguarsi alle relative linee guida per la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione legata a etnia, religione, convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3 - Sede

Lo Yacht Club Italiano ha la sua sede in Genova ed una sede estiva in Portofino. Esso può autorizzare la costituzione di sue Sezioni in altre località, secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 4 - Durata e scioglimento

La durata dello Yacht Club Italiano è illimitata.

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto mediante referendum indetto dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci. In caso di scioglimento, le eventuali residue attività patrimoniali attive saranno devolute in favore di Associazioni sportive od altri Enti che abbiano analoghi scopi sociali.

DELLA BANDIERA NAZIONALE E DEL GUIDONE SOCIALE

Art. 5-Bandiera Nazionale

Gli yachts iscritti nei Registri Sociali e nei registri italiani o di altro Stato devono inalberare la bandiera nazionale conforme al modello stabilito dalla legge dello Stato nei cui registri sono iscritti.

Art. 6 - Guidone Sociale

Il Guidone sociale porta una croce bianca in campo rosso con al centro un quadrato rosso con croce bianca.

DEI SOCI

Art. 7 - Requisiti per l'ammissione a Socio - Categorie di Soci

Possono essere ammessi a far parte dello Yacht Club Italiano, in qualità di Soci, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- Soci Promotori
- Soci Ordinari

Per essere ammessi a Socio Promotore od Ordinario, è richiesto il compimento del 18° anno di età.

Lo Yacht Club Italiano pubblica su base periodica un Annuario, riservato esclusivamente ai Soci, contenente l'anno di ingresso come Socio e nome, indirizzo (anche di posta elettronica) e numero di telefono forniti dal Socio

Art. 8 - Soci Promotori

I Soci Promotori hanno diritto:

- a) di iscrivere gli yachts di cui sono armatori nei registri sociali;
- b) di voto nelle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie e nelle votazioni a domicilio;
- e) di proporre nuovi Soci sottoscrivendone quali presentatori, le domande di ammissione, o di raccomandare l'ammissione di candidati proposti da altri Soci;
- d) di essere eletti a far parte della Direzione Generale ed alle cariche sociali;
- e) di proporre per la elezione alla Direzione Generale i Soci che ne abbiano diritto;
- f) di essere chiamati a far parte delle Commissioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti nonché dei Comitati di Regata e delle Giurie;
- g) di frequentare la Sede sociale e di fare uso delle installazioni sociali in conformità dei Regolamenti;
- h) di vestire l'uniforme sociale e di fregiarsi dei distintivi della Associazione in conformità dei Regolamenti;
- i) di accesso gratuito alle manifestazioni sportive sociali organizzate dalla Associazione e di ricevere le pubblicazioni sociali;
- l) all'assistenza della Associazione nell'ambito della loro attività sportiva;
- m) di fregiare dello stemma sociale le loro pubblicazioni di carattere tecnico e culturale riflettenti i diversi rami della marineria e dello yachting, quando ne sia loro concessa facoltà dalla Direzione Generale.

I Soci Promotori hanno il diritto di passare nella categoria dei Soci Ordinari facendone richiesta alla Direzione Generale.

Art. 9 - Soci Ordinari.

I Soci Ordinari godono di tutti i diritti stabiliti dall'articolo precedente per i Soci Promotori, ad eccezione di quelli elencati alla lettera a). Tuttavia, se essi sono eletti a far parte della Direzione Generale, debbono passare nella categoria dei Soci Promotori.

I Soci Ordinari hanno il diritto di passare nella categoria dei Soci Promotori facendone richiesta alla Direzione Generale.

Art. 10 - Allievi Partecipanti

Giovani di età fra i 13 e 18 anni possono essere ammessi a frequentare l'Associazione in qualità di Allievi Partecipanti, su deliberazione della Direzione Generale da affiggersi all'Albo sociale.

Gli Allievi Partecipanti possono, al compimento del 18° anno di età, chiedere l'ammissione quali Soci Promotori o Ordinari mediante domanda compilata con le stesse modalità prescritte per l'ammissione alla categoria prescelta, e tale domanda è sottoposta alla votazione dei Soci secondo la procedura prevista agli articoli 12 e 13.

Gli Allievi Partecipanti godono dei diritti elencati alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 8.

Gli Allievi Partecipanti che non abbiano fatto nell'anno in cui compiono il 18° anno di età, la richiesta di ammissione quali Soci, perdono i diritti elencati alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 8.

Art. 11 - Cadetti Partecipanti

Giovani di età compresa tra i 6 ed i 12 anni possono essere ammessi a frequentare l'Associazione in qualità di Cadetti Partecipanti su deliberazione della Direzione Generale, da affiggersi all'Albo sociale.

I Cadetti Partecipanti possono, dopo il compimento del 12° anno di età, chiedere il passaggio nella categoria degli Allievi Partecipanti mediante domanda compilata con le stesse modalità prescritte per tale categoria.

Ai Cadetti Partecipanti è concesso di frequentare i corsi a loro riservati e di usare le installazioni nautiche della Sede durante i corsi stessi.

I Cadetti Partecipanti che non abbiano fatto, al compimento del 12° anno di età, la domanda di passaggio di categoria perdono la qualità di Partecipanti e cessano di poter frequentare l'Associazione.

Art. 12 - Ammissione a Socio e a Partecipante

La domanda di ammissione a Socio Promotore o Ordinario deve essere compilata da due Soci Promotori o Ordinari, in regola con il pagamento della quota annuale, in qualità di proponenti e firmata dagli stessi e dal candidato il quale deve dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni della Direzione Generale. Per gli Allievi Partecipanti e per i Cadetti Partecipanti la domanda deve essere firmata anche da un genitore o da chi ne fa le veci. La domanda, eccetto che per i Cadetti Partecipanti deve inoltre essere firmata da due Soci Promotori od Ordinari, in qualità di raccomandanti.

Ognuno dei Soci proponenti o raccomandanti deve fornire dettagliate informazioni scritte sul candidato.

Le domande di ammissione ad Allievo Partecipante e Cadetto Partecipante sono esaminate dalla Direzione Generale la quale delibera sulla ammissione o meno a suo insindacabile giudizio.

Le domande di ammissione a Socio Promotore ed Ordinario sono sottoposte alla votazione dei Soci in conformità a quanto stabilito all'art. 13.

L'ammissione a Socio è a titolo definitivo e non temporaneo, fatto salvo il diritto del Socio alle dimissioni e ferme restando le disposizioni poste dall'art.10 comma 3 e dall'art. 11 comma 4.

All'atto della domanda di ammissione ciascun candidato dovrà fornire anche un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per l'invio di tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto, salvo che non sia espressamente prevista altra forma.

Art. 13 - Procedura per la votazione a domicilio

1) Le domande di ammissione a Socio Promotore ed Ordinario sono sottoposte alla Direzione Generale e da questa, a suo insindacabile giudizio, ammesse o meno alla votazione dei Soci.

Trenta giorni prima della data fissata per la chiusura della votazione, la Direzione Generale deve curare l'affissione all'Albo Sociale di un elenco contenente il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, il domicilio e la professione dei candidati ammessi alla votazione nonché i nomi dei Soci proponenti e raccomandanti, inviando contemporaneamente a tutti i Soci aventi diritto di voto la scheda di votazione. Tale scheda, oltre ai dati di cui all'elenco predetto, deve contenere l'indicazione della data di chiusura della votazione.

Il Socio votante deve scrivere «sì» nella casella accanto al nome di ogni candidato se intende dare voto favorevole, «no» se intende dare voto contrario, mentre deve lasciare la casella in bianco se intende astenersi dal voto.

Un voto contrario ne annulla otto favorevoli.

2) I Soci, per esercitare il diritto di voto, devono:

- ☐ inserire la scheda di votazione nella busta munita di talloncino che avranno ricevuto;
- ☐ firmare e datare il relativo talloncino
- ☐ inserire tale busta chiusa nella seconda busta prestampata ricevuta e farla pervenire in tempo utile perché giunga a destinazione entro il termine fissato per la chiusura della votazione.

Le buste prestampate contenenti le buste munite di talloncino nelle quali sono inserite le schede di votazione, verranno inserite in una apposita urna che almeno due scrutatori provvederanno a sigillare prima dell'indizione della votazione. Tale urna verrà chiusa da due scrutatori alle ore 18 dell'ultimo giorno di votazione. I Soci Promotori ed Ordinari potranno esercitare il diritto di voto se avranno corrisposto entro il termine fissato per la chiusura della votazione la quota annuale.

Le schede che giungeranno in ritardo saranno consegnate separatamente agli scrutatori, e da questi annullate.

Possibilmente entro gli 8 giorni successivi all'avvenuta chiusura dell'urna gli scrutatori, aperta l'urna, estrarranno le buste e rimossi i talloncini, provvederanno allo spoglio.

L'apertura dell'urna e lo spoglio delle schede di votazione dovranno essere effettuati ad opera di non meno di due scrutatori con l'assistenza di un membro della Direzione Generale, che verificherà che il socio votante abbia corrisposto la quota annuale entro il termine fissato per la chiusura della votazione.

Gli scrutatori provvederanno a stilare la lista dei Soci che hanno tempestivamente fatto pervenire la scheda di votazione. Tale lista sarà conservata agli atti e ciascun socio, nel rispetto della normativa sulla privacy, potrà verificare se risulti tra i votanti.

Per la validità della votazione è necessario che alla stessa abbia partecipato almeno un sesto dei Soci aventi diritto di voto.

3) Fermo restando quanto stabilito sopra sub 1 e 2, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di optare per l'espressione del voto da parte dei Soci tramite l'attuale sistema mediante scheda cartacea o alternativamente mediante un sistema che utilizzi una piattaforma telematica che permetta equivalente risultato e segretezza del voto.

Art. 14 - Quote

L'ammontare della tassa di buon ingresso e delle quote annuali delle varie categorie di Soci viene stabilita dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta della Direzione Generale.

I Soci Promotori pagano una tassa di buon ingresso ed una quota annuale, oppure in sostituzione di quest'ultima, e a condizione che abbiano maturato un'anzianità di almeno 25 anni di appartenenza alla Associazione, una somma "una tantum" pari a 15 volte la quota annuale. In tal caso essi assumono la qualifica di "vitalizi" e non pagano quota annuale, fatto salvo un contributo spese di segreteria deliberato dall'Assemblea.

I Soci Ordinari pagano una tassa di buon ingresso pari a quella stabilita per i Soci Promotori ed una quota annuale inferiore a quella stabilita per questi ultimi.

I Soci Promotori o Ordinari il cui coniuge o genitore è già socio Promotore od Ordinario pagano una tassa di buon ingresso ridotta stabilita dalla Direzione Generale.

La tassa di buon ingresso per i Soci Ordinari fino a 30 anni di età è pari al 30% della tassa di buon ingresso.

I Soci Ordinari che beneficeranno della riduzione della tassa di buon ingresso prevista per la fascia di età 18-30 anni che desiderassero diventare Socio Promotore nei dieci (10) anni successivi a quando sono diventati Soci Ordinari, dovranno versare il rimanente 70% della tassa di buon ingresso che è stato loro abbuonato.

La quota annuale per i Soci Ordinari è pari al 30% della quota annuale fino a 25 anni di età e pari al 50% della quota annuale, fino a 30 anni di età.

La Direzione Generale in via eccezionale può a suo giudizio esonerare dal pagamento della, o ridurre la, quota di buon ingresso relativa ai nuovi Soci Promotori od Ordinari nonché agli Allievi Partecipanti che chiedono l'ammissione alla categoria di Soci

Promotori od Ordinari i quali si siano distinti per particolari meriti sportivi o sociali. La Direzione Generale può inoltre a suo giudizio disporre una riduzione temporanea della quota sociale per i Soci Promotori od Ordinari i quali si siano distinti per particolari meriti sportivi.

Divengono automaticamente Soci Promotori Vitalizi, i Soci Promotori ed Ordinari che abbiano raggiunto una anzianità di 50 anni di appartenenza alla Associazione nonché i Soci Promotori ed Ordinari che abbiano conseguito una medaglia Olimpica nella disciplina della vela, I Soci Promotori Vitalizi. non pagano quota annuale, fatto salvo un contributo spese di segreteria deliberato dall'Assemblea,

Gli Allievi Partecipanti che chiedono il passaggio alla categoria dei Soci Promotori od Ordinari pagano la tassa di buon ingresso ridotta in ragione di un terzo per ogni anno di appartenenza alla Associazione come Allievi Partecipanti a meno che siano applicabili condizioni a loro più favorevoli.

Gli Ufficiali della Marina Militare in S.P.E. ammessi a far parte della Associazione sono esonerati dal pagamento della tassa di buon ingresso.

Le quote sociali sono intrasmissibili, si intendono per anno sociale e sono indivisibili.

L'ammontare delle quote annuali degli Allievi Partecipanti e dei Cadetti Partecipanti viene stabilita dalla Direzione Generale.

Gli Allievi Partecipanti e i Cadetti Partecipanti ammessi dopo il 30 giugno di ogni anno pagano il primo anno la quota annuale in misura ridotta della metà.

Il pagamento della tassa di buon ingresso e della quota annuale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione a Socio. Per gli anni successivi il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Il ritardo nel pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, salvo le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo seguente.

Art. 15 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni: queste devono essere presentate con lettera raccomandata entro il 30 Settembre di ogni anno. Nel caso di aumento di quote sociali, deliberato dopo tale data, le dimissioni possono essere presentate entro la fine dell'anno. Le dimissioni hanno effetto a far data dal 31 dicembre dell'anno nel corso del quale esse sono state presentate.
- b) per radiazione per morosità: la Direzione Generale può disporre la radiazione del Socio per morosità nel caso di ritardo di oltre sei mesi nel pagamento di qualsiasi debito nei confronti della Associazione. Prima di deliberare una radiazione per morosità la Direzione Generale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, deve dare al Socio un termine perentorio di trenta giorni per regolare la sua posizione debitoria.
- c) per radiazione disposta dalla Direzione Generale o, nel caso di ricorso, dal Collegio dei Probiviri.

Qualunque sia il motivo per cui un Socio cessa di far parte della Associazione egli perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio.

I Soci radiati ai sensi dell'articolo 15 c non possono più essere riammessi a far parte della Associazione.

DELLE ASSEMBLEE GENERALI

Art. 16 - Diritto di voto

Le Assemblee Generali possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci Promotori, ed Ordinari in regola con le quote sociali: ad essi è riservato il diritto di voto. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

I Soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto mediante regolare delega scritta da presentarsi alla Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di cinque sia per le assemblee ordinarie che per le assemblee straordinarie.

Art. 17 - Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dalla Direzione Generale almeno una volta l'anno entro il 31 Maggio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea.

Tale avviso deve essere spedito ai sensi dell'art. 47 ai Soci ed affisso all'Albo sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Gruppi di almeno venti Soci aventi diritto di voto, possono chiedere alla Direzione Generale di portare all'ordine del giorno dell'Assemblea determinati argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire alla Direzione Generale entro il 28 febbraio.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata anche su richiesta di almeno 50 (cinquanta) Soci aventi diritto di voto, con l'indicazione degli argomenti di competenza della Assemblea Generale Ordinaria da portare all'ordine del giorno.

In tale caso la Direzione Generale provvederà alla convocazione in modo che essa venga tenuta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve provvedere all'esame ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, all'approvazione dei programmi e delle proposte e dei Regolamenti della Direzione Generale, alla elezione con votazione a scrutinio segreto dei Provisori, dei Revisori dei conti e degli Scrutatori ed a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione della Associazione.

Art. 18-Bilancio

Il bilancio consuntivo annuale, da approvare annualmente, deve essere redatto con chiarezza e precisione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio di previsione può essere redatto avendo a riferimento il solo aspetto di natura economica.

Art. 19 - Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata dalla Direzione Generale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

Tale avviso deve essere spedito ai sensi dell'art. 47 ai Soci ed affisso all'Albo sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata anche su richiesta di almeno 100 (cento) Soci aventi diritto di voto, con l'indicazione degli argomenti di competenza della Assemblea Generale Straordinaria da portare all'ordine del giorno.

In tale caso la Direzione Generale provvederà alla convocazione in modo che essa venga tenuta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sull'indizione del referendum per lo scioglimento dell'Associazione previsto dall'articolo 4 e su proposte di acquisto di immobili o di locazione o concessione di immobili per periodo ultra novennale.

L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato un sesto dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta. Ove l'oggetto della delibera sia lo scioglimento della Associazione, la stessa deve essere deliberata da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 20 - Presidenza della Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente dal medesimo delegato. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa tra i Soci presenti. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, ed esposto nell'albo sociale per i trenta giorni successivi all'Assemblea.

Art. 21 - Della Presidenza onoraria e dei Soci Benemeriti

Su proposta della Direzione Generale, l'Assemblea Generale Ordinaria può nominare un Presidente ed alcuni Vice Presidenti «Onorari». Essa può altresì conferire la qualifica di «Socio Benemerito» a persone che abbiano acquisito eccezionali benemeritenze nei confronti dello Yacht Club Italiano.

Il Presidente Onorario, i Vice Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti hanno gli stessi diritti dei Soci Promotori. Essi sono esentati dal pagamento della quota di buon ingresso e della quota annuale.

Il Presidente Onorario assume il titolo di Commodoro e i Vice Presidenti Onorari assumono il titolo di Vice Commodoro.

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Direzione Generale e sua elezione

L'Associazione è amministrata da una Direzione Generale composta da quindici Direttori scelti tra i Soci Promotori ed Ordinari, i quali durano in carica 4 anni solari e sono rieleggibili nei limiti previsti dal successivo articolo 23. Con successivo regolamento si determinerà la procedura per la rilevazione del conflitto di interessi.

Non possono essere proposti come candidati Soci Promotori e Ordinari che si trovino in posizione di conflitto di interessi rispetto agli scopi e le attività dell'Associazione e, ove eletti, essi devono dimettersi senza indugio qualora tale posizione di conflitto di interesse dovesse sorgere.

I Direttori vengono eletti dai Soci Promotori ed Ordinari mediante scheda a domicilio in conformità alla procedura di cui all'art. 13.2, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di optare per l'espressione del voto da parte dei Soci mediante un sistema che utilizzi una piattaforma telematica che permetta equivalente risultato e segretezza del voto.

Quattro Soci Promotori od Ordinari propongono ciascun candidato all'elezione a direttore.

I proponenti non possono venire candidati. Per far parte dell'Ufficio di Presidenza o ricevere incarichi di dirigere settori di attività della Associazione, i Direttori dovranno essere di età inferiore ai 76 anni al momento della nomina, fatte salve le eccezioni deliberate da 2/3 della Direzione Generale.

Ciascun proponente può presentare sino a cinque candidati.

Ogni proposta firmata dai proponenti e dal candidato per accettazione, deve essere presentata alla Direzione entro il termine da questa stabilito; copia delle proposte, unitamente all'elenco alfabetico dei candidati, sarà affissa all'albo sociale a cura della Direzione Generale almeno 30 giorni prima della data fissata per la votazione e ivi resterà sino ad avvenuta elezione della Direzione Generale. A scopo puramente informativo potranno essere formate liste fra i candidati contenuti nell'elenco. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista. A cura della Direzione Generale le liste saranno affisse all'albo sociale con le medesime modalità dell'elenco alfabetico dei candidati e ne verrà data idonea informativa ai soci 30 giorni prima della data fissata per la votazione mediante comunicazione via e mail, o via posta a quei soci che non abbiano comunicato un indirizzo e mail.

A cura della Direzione Generale l'elenco alfabetico dei candidati sarà inviato con circolare, ai soci, unitamente alla scheda di votazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la votazione ivi indicata.

La scheda di votazione dovrà essere compilata a mano dal Socio, il quale dovrà indicare il nome dei candidati prescelti tra tutti i candidati dell'elenco, anche se appartenenti a eventuali differenti liste - fino a un numero di quindici. Risulteranno eletti i quindici nominativi che avranno ricevuto più voti. Il numero di voti ottenuti dai singoli candidati non costituisce titolo di preferenza nell'attribuzione delle cariche sociali.

Art. 23 – Presidenza e Cariche Sociali

La Direzione Generale, come sopra composta, all'esito della votazione nomina a maggioranza nel suo seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere, i quali formano l'Ufficio di Presidenza.

Ciascun Direttore non potrà ricoprire ciascuna delle cariche ricomprese nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza per più di due mandati consecutivi e comunque per più di tre mandati anche non consecutivi. La Direzione Generale, a maggioranza, conferisce altresì ad alcuni Direttori l'incarico di dirigere i vari settori di attività della Associazione, attribuendo i compiti previsti dal Regolamento Generale, fatto salvo l'obbligo di tenere comunque informati del proprio operato il Presidente e la Direzione Generale

Art. 24 - Poteri della Direzione Generale

La Direzione Generale può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato, essendo di sua competenza tutto quanto non è dallo Statuto riservato espressamente alle Assemblee Generali dei Soci.

Art. 25 -Rappresentanza legale e poteri del Presidente e dei Direttori

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente, che è dotato dei poteri di rappresentanza, nonché dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli vengono conferiti dalla Direzione Generale ad inizio di ogni quadriennio e quando se ne presenti l'opportunità o necessità. Egli può delegare parte dei suoi poteri congiuntamente o disgiuntamente ai Vice Presidenti e nominare procuratori speciali.

La Direzione Generale può altresì conferire poteri di rappresentanza a singoli Direttori incaricati di dirigere settori di attività della Associazione nei limiti dei compiti ad essi Direttori attribuiti, poteri da esercitare di norma congiuntamente col Presidente e/o con almeno un altro Direttore, con l'obbligo di riferire puntualmente del proprio operato al Presidente e alla Direzione Generale.

Art. 26 - Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni della Direzione Generale è necessaria la presenza di metà dei suoi membri più uno.

Essa delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità il voto del Presidente prevale.

Art. 27 - Sostituzione dei Direttori

Qualora il numero dei Direttori, per qualsiasi ragione o causa, si riducesse a meno di quindici, essi saranno sostituiti dai primi candidati non eletti in ordine di voti ricevuti. Ove dovesse venir meno per qualsiasi ragione o causa la maggioranza numerica dei Direttori originariamente eletti, decadrà l'intera Direzione Generale la quale provvederà senza indugio ad indire nuove votazioni ai sensi dell'Art. 22, e nelle more provvederà alla sola amministrazione ordinaria.

Art. 28 - Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria tra i Soci Promotori ed Ordinari in numero di tre. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la regolare tenuta dei libri sociali e la corrispondenza del bilancio consuntivo annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la conformità del medesimo a quanto previsto nel precedente art. 18.

Art. 29 - Scrutatori

Gli scrutatori sono nominati tra i Soci Promotori ed Ordinari dalla Assemblea Generale Ordinaria in numero di sette per ogni esercizio sociale.

Essi dureranno in carica quattro anni e saranno rieleggibili per non più di due mandati consecutivi ovvero per un massimo di tre mandati, anche non consecutivi.

Gli Scrutatori, sempre in numero non inferiore a due, hanno il compito di procedere allo scrutinio dei voti in tutte le votazioni sociali sia a mezzo scheda a domicilio, sia a mezzo sistema che utilizzi una piattaforma telematica, sia in Assemblea.

Art. 30 – Del Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono eletti in numero di cinque dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta dei Soci ed il Collegio è validamente costituito da tre di essi. Le proposte devono pervenire alla Presidenza del Club almeno dieci giorni prima della data della Assemblea. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Probiviri i Membri della Direzione Generale ed i Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri nella sua prima seduta elegge tra i propri membri il Presidente-

Art. 31 - Cariche Sociali

Non sono ammesse candidature a più di una carica sociale.

Le cariche sociali sono onorifiche.

Non possono ricoprire cariche sociali i Soci:

- non tesserati FIV o FIC non in regola con le quote sociali;
- che ricoprano analoga carica presso altra Associazione affiliata alla FIV e alla FIC;
- che abbiano riportato una condanna passata in giudicato per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- che siano stati squalificati o sospesi per periodi superiori, in complesso, ad un anno dal CONI o da qualsiasi Federazione sportiva nazionale o da analogo ente aderente al CONI.

DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 32 - Gruppi e Commissioni Speciali

La Direzione Generale ha facoltà di costituire Gruppi per sovrintendere a determinare attività sportive, e di nominare Commissioni speciali determinandone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Tali Gruppi e Commissioni speciali possono essere formati da Soci Promotori ed Ordinari.

I Gruppi e le Commissioni speciali, che derivano la loro autorità dalla Direzione Generale, nominano nel loro seno un Presidente cui è attribuito il compito di dirigere l'attività del Gruppo e della Commissione da lui presieduta nei limiti dei poteri conferiti dalla Direzione Generale. Tali Gruppi e Commissioni speciali durano in carica un anno e la Direzione Generale può scioglierli quando lo crede opportuno.

DELLE SEZIONI

Art. 33 - Costituzione

Qualora ne venga fatta richiesta da almeno trenta Soci di cui quindici Promotori la Direzione Generale può autorizzare la costituzione di Sezioni autonome, purché accerti, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di tale costituzione.

Alla domanda i richiedenti devono allegare un progetto di massima relativo all'attività che la Sezione si propone di svolgere, agli impianti che essa intende costituire e mettere a disposizione dei suoi iscritti, nonché la proposta di Regolamento Speciale dal quale la Sezione deve essere retta.

Art. 34 - Iscrizioni

I Soci dello Yacht Club Italiano hanno il diritto di iscriversi ad una o più sezioni facendone domanda al Comitato Direttivo delle Sezioni stesse, e versando il contributo suppletivo stabilito dal Comitato Direttivo ed approvato dalla Direzione Generale. Essi conservano nei confronti della Sede Centrale tutti i diritti ed i doveri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale per la loro categoria ed acquistano con l'iscrizione alle Sezioni a fronte del contributo suppletivo per esse stabilito, i diritti riconosciuti dai singoli Regolamenti di Sezione ai propri iscritti.

Art. 35 - Amministrazione

Le Sezioni sono amministrate da un Comitato Direttivo composto da dieci membri di cui otto eletti dai Soci della Sezione e due designati dalla Direzione Generale. Il Comitato Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario. Il Comitato Direttivo dura in carica due anni.

Le Sezioni godono di una completa autonomia economica e debbono soddisfare a tutte le loro necessità mediante i contributi suppletivi versati dai loro iscritti ed il contributo addizionale che l'Assemblea Generale Ordinaria potrà discrezionalmente fissare su proposta della Direzione Generale.

Per ottenere tali contributi il Comitato Direttivo della Sezione deve sottoporre alla Direzione Generale il bilancio consuntivo e preventivo con un programma dell'attività nautica, nonché l'elenco aggiornato dei Soci iscritti. Esso deve altresì mettere in qualsiasi momento a disposizione dei Revisori dei Conti dello Yacht Club Italiano tutta la documentazione amministrativa contabile e sociale per eventuali controlli.

Art. 36 - Scioglimento

La Direzione Generale può disporre lo scioglimento delle Sezioni ove accerti la sua non rispondenza agli scopi che ne hanno determinato la costituzione, la mancanza di una loro autonomia economica oppure la sussistenza di altri motivi che a proprio insindacabile giudizio rendono opportuno tale scioglimento.

In tale caso, e così anche nell'ipotesi di scioglimento deliberato dai Soci iscritti alle Sezioni in conformità al Regolamento delle stesse, le eventuali residue passività patrimoniali saranno sopportate in solido dai Soci secondo quanto disposto dal proprio Regolamento e, ove ciò non sia previsto, in parti uguali tra i Soci.

DELLA ISCRIZIONE DI YACHTS NEI REGISTRI SOCIALI

Art. 37 - Armatori di yachts – Definizioni

Agli effetti del presente Statuto per «Armatore» si intende il Socio, il quale pratica la navigazione da diporto con yacht di sua proprietà o con yacht di cui abbia ottenuto la disponibilità.

Per yacht s'intende ogni unità destinata esclusivamente alla navigazione da diporto.

Art. 38 - Modalità per la iscrizione

I Soci Promotori, i quali intendono chiedere la iscrizione degli yachts di cui sono armatori nei registri sociali, debbono inoltrare domanda compilata su appositi moduli rilasciati dalla Direzione Generale, fornendo tutti i dati richiesti ed obbligandosi alla osservanza delle speciali norme di Statuto e Regolamento.

Essi debbono altresì comprovare che lo yacht di cui chiedono l'iscrizione, se battente bandiera italiana, sia munito di licenza di navigazione e, se di nazionalità straniera, di documento equivalente.

Art. 39- Armatori non proprietari

L'Armatore che non sia proprietario dello yacht di cui chiede l'iscrizione, deve fornire alla Direzione Generale la documentazione che ne provi la disponibilità e la Direzione Generale, a suo insindacabile giudizio, concederà o rifiuterà l'iscrizione dello yacht nei Registri sociali.

Art. 40 – Certificato di Guidone

Agli yachts iscritti nei Registri sociali viene rilasciato il Certificato di Guidone il quale dà diritto di alzare il Guidone sociale e di godere delle concessioni ed agevolazioni accordate dallo Yacht Club Italiano ai propri Soci.

Il Certificato di Guidone deve essere sempre custodito tra i documenti di bordo.

Art. 41 - Contributo Certificato di Guidone

I Soci Promotori che iscrivono uno yacht nel Registro dello Yacht Club Italiano debbono pagare, oltre la propria quota sociale, un contributo annuo per il certificato di Guidone, nella misura stabilita dalla Direzione Generale.

Art. 42 - Obbligatorietà del Guidone Sociale

Tutti gli yachts battenti bandiera italiana, muniti di Certificato di Guidone hanno l'obbligo di alzare il Guidone sociale.

Gli yachts esteri, muniti di Certificato di Guidone dello Yacht Club Italiano, hanno facoltà di alzare il Guidone Sociale.

Art. 43 - Cessazione della qualità di armatore. Restituzione del Certificato di Guidone

Ove venga meno la veste di armatore del Socio che ha ottenuto l'iscrizione del suo yacht nei Registri sociali, sorge il suo obbligo di restituire il certificato di guidone che gli sia stato rilasciato e di cancellare dallo yacht la sigla "Y.C.I.". Tale obbligo sorge anche nel caso in cui il socio, pur conservando la veste di Armatore, intenda utilizzare a fine di lucro il proprio yacht.

L'iscrizione dello yacht nei Registri sociali rimane sospesa sino al termine dell'utilizzo a scopo di lucro senza che per altro vi sia sospensione del pagamento del contributo annuo per il Certificato di Guidone.

L'inosservanza di tali obblighi comporta, oltre al ritiro del Certificato di Guidone la cancellazione dello yacht dai Registri sociali e le eventuali sanzioni previste dall'art.46.

Non costituisce fine di lucro l'ottenimento di sponsorizzazioni al fine della partecipazione ad attività sportive.

Art. 44 – Rifiuto e ritiro del Certificato di Guidone

La Direzione Generale dello Yacht Club Italiano rifiuterà il rinnovo o ritirerà il Certificato di Guidone con la conseguente cancellazione dello yacht dai Registri sociali al Socio che non adempia alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale ed abusi delle concessioni accordate ai Soci salvo i casi di maggior gravità per i quali la Direzione Generale potrà ricorrere all'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

DEI REGOLAMENTI

Art. 45 - Regolamenti

La Direzione Generale ha facoltà di redigere i Regolamenti che essa ritenga necessari od opportuni per il miglior funzionamento dell'Associazione. I Regolamenti, od eventuali loro modifiche, devono venire sottoposti all'esame dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ai fini della relativa approvazione per ratifica; fino a quel momento i Regolamenti, salvo che la Direzione Generale decida altrimenti, sono provvisoriamente esecutivi.

DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art.46 - Sanzioni -disciplinari

Alla Direzione Generale è assegnata la competenza disciplinare. Essa sanziona – anche d’iniziativa – i comportamenti dei soci contrari allo Statuto o comunque non conformi alla correttezza, alla dignità e allo spirito di sportività e buona fede che devono sempre ispirare i rapporti tra Soci, o i comportamenti che abbiano compromesso in qualsiasi modo il buon nome dell’Associazione, o che si siano sostanziati in una condotta non degna, nell’ambito dell’attività sociale, o al di fuori di essa, in manifestazioni o in altre occasioni in cui abbia avuto rilevanza la qualità di Socio dell’Associazione

Costituiscono condotte non degne, in particolare, il valersi della qualità di Socio allo scopo di ritrarre un lucro e l’utilizzazione a fine di lucro del proprio yacht iscritto nei registri dell’Associazione senza avere preventivamente ammainato il Guidone ed avere cancellato dallo scafo la sigla sociale.

In particolare la Direzione Generale può irrogare, in considerazione della gravità dell’addebito, le seguenti sanzioni:

- il richiamo
- la deplorazione
- la sospensione fino a un massimo di due anni dall’Associazione o da alcune delle attività sociali;
- la radiazione.

Contro le sanzioni disciplinari è ammessa l’impugnazione al Collegio dei Probiviri, da presentare entro 15 giorni dalla loro comunicazione. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla difesa e al contraddittorio.

DELLE COMUNICAZIONI

Art. 47 – Comunicazioni ai Soci

Le comunicazioni ai Soci, salvo che non sia espressamente prevista altra forma, ovvero sia stato diversamente richiesto, sono validamente inviate ai Soci per via telematica. Ciascun Socio ha l’onere di comunicare alla Segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica o la scelta di ricevere le comunicazioni in forma cartacea.